

XCVI.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Commemorazione del senatore Mosti-Trotti-Estense* — Parlano il presidente, il senatore Finali ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — *Congedo* — *Discussione del progetto di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie »* (N. 179-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Astengo, Massabò, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — *La discussione generale è chiusa* — *Si approvano senza discussione gli articoli da 1 a 11* — *Sull'art. 12 parlano il senatore Massabò, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *L'art. 12 è approvato* — *Senza discussione si approva l'art. 13* — *L'art. 14 dopo osservazioni del senatore Massabò, relatore, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti, è approvato con una modificazione proposta dal relatore* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 15 a 19* — *Si approva l'art. 20 con la modificazione proposta dal senatore Biccelli Giovanni, presidente dell'Ufficio centrale, ed accettata dal ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 21 a 25, ultimo del progetto* — *Si approva un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Il senatore Massabò, relatore, riferisce su alcune petizioni* — *Dopo osservazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, si approvano le proposte dell'Ufficio centrale* — *Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti »* (N. 195) — *Non ha luogo discussione generale* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 24* — *All'art. 25 parlano i senatori Carnazza-Puglisi, Lucchini Giovanni, presidente e relatore dell'Ufficio centrale, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Si approva l'art. 25* — *Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 16.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Commemorazione
del senatore Mosti Trotti Estense.**

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Anche oggi una triste notizia vi reco. Ricevo a mezzo del telegrafo l'annuncio del de-

cesso del Marchese Mosti-Trotti-Estense avvenuto stamane in Ferrara. Dirò adesso brevemente di lui.

Il nostro bravo Collega comandò, nel 1848 i Bersaglieri del Po e servì di poi brillantemente nell'esercito nazionale.

Deputato al Parlamento per Ferrara, prese parte attiva alle discussioni ed ai voti più importanti di quell'assemblea nel corso di due Legislature fino a che nel 1886 fu elevato agli onori del Senato. Frattanto i suoi concittadini di Ferrara, testimoni del patriottismo e delle sue virtù pubbliche e private, lo prescelsero

ripetutamente ai più ragguardevoli uffici nelle amministrazioni locali.

Il Marchese Mosti-Trotti-Estense lascia dunque grata memoria di sè, appresso dei suoi compaesani. Ne lo prova il fatto che in occasione del 50° anniversario dello Statuto andarono a gara per offrire al Marchese Mosti-Trotti-Estense una pergamena di onore in segno di ossequio e di affettuosa riconoscenza, giustamente orgogliosi che pel valore dei Bersaglieri del Po da esso ordinati e condotti alle battaglie per la indipendenza d'Italia, il popolo Ferrarese, fino dai primi albori del risorgimento nazionale, abbia saputo dar prova del suo affetto verso la grande Patria italiana.

Onore alla memoria del nostro eccellente Collega Marchese Mosti-Trotti-Estense. (*Vivissime approvazioni*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi è stato dolorosissimo l'annuncio dato dal nostro presidente, perchè sono pochi giorni che ebbi notizie di lui, notizie che rasscuravano alquanto sulla sua salute.

Tancredi Mosti era un superstite di quella generazione che ebbe i maggiori entusiasmi nel 1848; egli non solo condusse una compagnia di bersaglieri alla prima guerra dell'indipendenza, ma l'arredò e in parte la stipendiò col suo denaro. Egli poi dopo fu fatto segno a persecuzioni gravi e fu arrestato dal potere, che, insieme a quello pontificio, travagliava le nostre misere provincie.

Sostenne il carcere, sostenne i processi con dignità e con fermezza incrollabile, di modo che furono obbligati a dimmetterlo, per non aver potuto strappargli in nessun modo una confessione che potesse compromettere lui od altri.

Dal 1859 al 1866 ha preso parte a tutte le guerre dell'indipendenza; fu ben amato, anzi prediletto dal generale Cialdini, la cui stima e l'amicizia verso un soldato vale il più grande elogio.

Io ho voluto ricordare queste cose perchè il Senato comprenda di quanto affetto, di quanta stima era degno questo nostro collega. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In nome del Governo mi associo alle parole con tanto calore di eloquenza pronunciate dal nostro illustre presidente e dal senatore Finali. Esse sono un giusto tributo di onoranza alla memoria di un cittadino e d'un patriotta benemerito per eminenti e indimenticabili servigi. (*Benissimo*).

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì ha chiesto un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Discussione del progetto di legge: « Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (N. 179-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Cancellerie e Segreterie giudiziarie ». Interrogo l'onorevole ministro Guardasigilli se intende che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale oppure se mantiene il testo da lui presentato.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto che la discussione si apra sul disegno modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 179-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io voto questo progetto di legge perchè sarà già tanto di guadagnato e voto anche gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e l'ordine del giorno, ma, l'aumento della carta bollata per i giudizi avanti i giudici conciliatori confesso che lo voto senza entusiasmo, perchè la giustizia dei giudici conciliatori viene a costare troppo salata.

Ma quello che mi preme è di domandare all'Ufficio centrale, e specialmente all'onorevole relatore, di cui ho letta la bella relazione, se con questo progetto i diritti acquisiti dei vicecancellieri di cassazione e dei segretari di Procura generale sono abbastanza tutelati, perchè, se non lo fossero, proporrei una piccola ag-

giunta, una disposizione transitoria. E faccio questa domanda perchè non ho bene capito in che modo sono tutelati questi diritti acquisiti.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Il senatore Astengo ha sollevato due obiezioni soltanto in ordine all'odierno disegno di legge.

Egli ha dichiarato che non è entusiasta di questo progetto in quanto aumenta la tassa del bollo per le cause di conciliazione.

A vero dire anche l'Ufficio centrale non si mostrò molto entusiasta per questo lieve aumento di tassa, e le ragioni sono svolte ampiamente nella relazione alla quale, a scanso d'inutili ripetizioni, mi riferisco e che rispecchia fedelmente la perplessità onde sono stato lungamente agitato. Ma posto nel bivio o di fare l'aumento o di respingere una legge che costituisce un debito di onore per il Governo e per il Parlamento, perchè si tratta di sciogliere, di mandare ad effetto una promessa ultra-ventennale, l'Ufficio centrale non ha esitato ad accettarlo. Però lo ha temperato con l'ordine del giorno, di cui rivendico l'iniziativa e la paternità e che m'autorizza a sperare, sempre quando sia accettato dal Governo, che in un prossimo rimaneggiamento delle tasse giudiziarie debba prevalere il principio della proporzionalità in relazione del valore della causa, tanto più che questo principio ha già trionfato in un disegno di legge del quale è stato autore l'attuale guardasigilli, quello degli onorarii dei procuratori, presentato al Senato nello tornata del 4 giugno 1901 e di cui ho avuto l'onore d'essere anche il relatore.

Orbene in questo progetto, che oggi è legge dello Stato, il valore delle cause all'effetto della determinazione del compenso è stato distinto in tre categorie: cause di valore *lieve*, cause di valore *medio* e cause di valore *considerevole*, secondochè la causa sta al disotto delle lire 2000, ovvero oscilla fra le lire 2000 e le 20,000, ovvero eccede le lire 25,000.

Parmi che lo stesso criterio si dovrebbe adottare per l'applicazione della tassa del bollo in conformità anche ad un indeclinabile principio proclamato nello Statuto, quello della proporzionalità dei tributi.

Quanto all'altra questione sollevata se siano lesi i diritti acquisiti dei vice-cancellieri di

Cassazione e dei segretari, crediamo questa preoccupazione non fondata.

A vero dire, quando lessi una petizione pervenuta all'Ufficio centrale tanto io che il detto Ufficio fummo unanimamente disposti a trovar modo di evitare questo inconveniente, ma dopo avere attentamente considerato il disposto dell'art. 19, che sarebbe quello che provvede sull'argomento, e esaminato il testo dell'art. 254 sull'ordinamento giudiziario, siamo venuti nella ferma convinzione che questa preoccupazione non abbia seria ragione di essere.

Invero su che si fonda il reclamo? Attualmente i cancellieri di tribunali sono divisi in tre categorie: 3000, 3500 e 4000 lire e i vice-cancellieri di Cassazione in due categorie, 4000 e 3500 lire.

Il progetto fonde queste categorie e invece di tre classi le divide in due classi 4000 e 3500. Ora alcuni segretari di Procura generale e vice-cancellieri di Cassazione temono che per effetto di questa fusione i cancellieri di tribunali che sono più anziani per ragion di nomina possano prevalere a quelli, che sono bensì meno anziani per ragion di grado ma che sono in una posizione superiore per ragione della classe.

Ma coloro che si sono preoccupati di questo dubbio non hanno posto mente che secondo l'art. 19 del progetto si fa rimando all'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, per procedere alla graduatoria. Ora questo articolo stabilisce bensì che si procede col criterio dell'anzianità della nomina, ma prevede il caso che il grado sia diviso in più classi, retribuite con diverso stipendio, e in questo caso speciale, che è il nostro, stabilisce che l'anzianità si misuri dal giorno in cui si è entrati in questa classe, per cui i vice-cancellieri di Cassazione, e segretari di Procura generale che godono dello stipendio di 3500, da molti anni, ossia prima dei cancellieri di tribunali che saranno promossi a 3500, conservano la loro posizione privilegiata e non hanno nulla a temere.

Io quindi non credo fondato il dubbio del senatore Astengo e l'Ufficio centrale è unanime nel ritenere che si possa mantenere tale e quale il disegno di legge come è stato corretto dall'Ufficio centrale senza che siano lesi i diritti acquisiti da quella benemerita classe per cui si è interessato il senatore Astengo.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le assennate ed acute osservazioni dell'onor. relatore mi dispenserebbero di aggiungerne altre per conto mio. Io convengo con lui e con l'onorevole senatore Astengo che non può essere accolta con entusiasmo la proposta che si riferisce alla tassa di bollo nei giudizi davanti i conciliatori. Ma la proposta del disegno di legge è la sola che offra il modo di risolvere convenientemente il problema del miglioramento delle condizioni economiche del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie senza aggravare il bilancio e domandare ai contribuenti circa un milione: tanto quanto si spende per tale miglioramento. Soprattutto non v'era altro mezzo dopo che non trovò favore quello proposto nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. Del resto il riordinamento delle tasse giudiziarie, che si informa al concetto attuale colla legge del 1882 a mio giudizio non aggrava i litiganti, non impone un onere grave agli umili, ai poveri; e ciò contrariamente ai dubbi espressi dall'Ufficio centrale. Infatti, i calcoli della relazione sulle varie dimensioni della carta bollata ed altre osservazioni di ugual natura, non escludono che le sentenze che ora si trascrivono sui fogli di carta bollata da 10 centesimi (ed io ne ho vedute moltissime) si scrivano in modo che spesso la intestazione e i nomi delle parti riempiano la prima facciata. Quando si adopererà un foglio di carta di dimensioni più grandi, in cui si devano scrivere, osservando le disposizioni della legge, non meno di sedici sillabe per ogni linea, noi raggiungeremo l'intento che i litiganti nelle sentenze che richiedono un solo foglio di carta bollata, non debbano spendere più di quanto oggidi devono pagare; e se occorreranno più fogli di carta bollata, risparmieranno in raffronto alle spese che ora devono sostenere. Quindi anche quando non si assicuri un guadagno ai litiganti non s'imporrà ad essi un aggravio.

In quanto poi ai funzionari ai quali ha accennato l'onor. Astengo, le spiegazioni date poc' anzi dall'onor. Massabò sono di una chiarezza tale che non lasciano luogo a dubbio e credo sieno sufficienti ad eliminare ogni timore. Solo aggiun-

gerò che i 193 funzionari ai quali si accenna, godono alcuni lo stipendio di 4000 lire, altri di 3500, altri di 3000 lire. Il progetto di legge sopprime l'ultima classe. Quindi quelli che sono retribuiti a 3000 avranno un vantaggio, ma non potranno avere la precedenza sopra quelli che oggidi godono uno stipendio superiore. Mi pare evidente il vantaggio di tutti senza pregiudizio per nessuno. Date queste spiegazioni, spero che l'onorevole Astengo potrà essere soddisfatto e tranquillo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io ringrazio l'onor. ministro guardasigilli e il relatore delle esaurienti spiegazioni che mi hanno dato, delle quali sono molto soddisfatto e ne prendo atto, così voterò con più piacere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale o pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere vice-cancellieri, e, presso le Corti e i tribunali, anche vice-cancellieri aggiunti.

(Approvato).

Art. 2.

I cancellieri, i vice-cancellieri, i vice-cancellieri aggiunti e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

(Approvato).

Art. 3.

Il numero complessivo dei funzionari addetti alle cancellerie e segreterie, e lo stipendio ad essi assegnato, è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1903

Tabella organica proposta dall' Ufficio centrale.

Numero degli impiegati	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGATI	Classi	Num. per classi	Stipendio	
				Individuale	Per classe
5	Cancellieri di Cassazione	1	5	7,000	35,000
20	Cancellieri di Corte d'appello	1	8	6,000	48,000
		2	8	5,000	40,000
5	Segretari di Procura generale di Cassazione.	3	9	4,500	40,500
11	Vice-cancellieri di Corte di Cassazione.	1	91	4,000	364,000
20	Segretari di Procura generale di appello	2	102	3,500	357,000
162	Cancellieri di Tribunale.				
102	Vice-cancellieri di appello.	1	37	3,500	129,500
7	Vice-cancellieri aggiunti di Cassazione.	2	37	3,200	118,400
2	Sostituti segretari di Procura generale di Cassazione	3	37	2,800	103,600
1549	Cancellieri di Pretura	1	1194	2,300	2,746,200
493	Vice-cancellieri di Tribunale.				
96	Vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello.				
162	Segretari di Regia Procura				
3	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di Cassazione				
85	Sostituti segretari di Procura generale di appello.	2	1194	1,900	2,268,600
1241	Vice-cancellieri di Pretura.				
416	Vice-cancellieri aggiunti di Tribunale	1	1894	1,500	2,841,000
71	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di appello				
166	Sostituti segretari di Regia Procura				
	Organico nuovo. L.				9,091,800
	Organico attuale »				8,124,900
	Differenza in più »				966,900

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 colla tabella di cui ho dato ora lettura.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un vice-cancelliere aggiunto, o un sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. La durata dell'applicazione dev'essere preventivamente fissata nel decreto del primo presidente.

(Approvato).

Art. 5.

Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al pubblico ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, un notaro esercente.

(Approvato).

Art. 6.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.

(Approvato).

Art. 7.

I segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti del pubblico ministero sopr'intendono alla segreteria dell'ufficio, assistono il capo in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.

(Approvato).

Art. 8.

In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti,

può essere destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della Corte o del tribunale, a cui è addetto l'ufficio del pubblico ministero.

(Approvato).

Art. 9.

Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno nominati soltanto gli alunni che hanno compiuto il tirocinio in conformità delle vigenti disposizioni.

In via di eccezione possono essere nominati a posti, non superiori a quello di cancelliere di tribunale, anche coloro che esercitano funzioni giudiziarie o che fanno parte del Ministero di grazia e giustizia, purchè questi abbiano appartenuto all'ordine del personale delle cancellerie.

Per le promozioni a qualunque grado nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non è più richiesta la laurea.

(Approvato).

Art. 10.

Gli alunni non possono ottenere la nomina al posto di vice-cancelliere di pretura, o ad altro equiparato, se non hanno l'età di anni ventuno compiuti, e non hanno superato l'esame di abilitazione ed ottenuta la dichiarazione di eleggibilità agli uffici di cancelleria e segreteria.

(Approvato).

Art. 11.

I vice-cancellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari, i sostituti segretari aggiunti non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni nel grado.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado è conferita per ordine di anzianità, osservate le norme indicate negli articoli 14 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

In ogni sede di Corte d'appello è istituita una Commissione incaricata di sorvegliare il

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Commissione è composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello eletto dalla Corte in assemblea generale e per un biennio.

Il primo presidente d'accordo col procuratore generale destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione la Commissione agli effetti dell'art. 14 sarà composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere eletto in assemblea generale per un biennio della suprema Corte di cassazione di Roma.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. L'art. 12 è stato modificato dall'Ufficio centrale in due punti: per ciò che concerne la formazione della Commissione distrettuale ed anche per ciò che concerne la istituzione di una Commissione centrale. E ciò allo scopo di colmare una lacuna che pareva si riscontrasse nel primitivo progetto in quanto non si occupava dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione. È però rimasto il dubbio se si dovesse anche far menzione di quei funzionari di cancelleria e segreteria che sono applicati al Ministero di grazia e giustizia.

Veramente crediamo che la classificazione di costoro debba essere fatta dalla Commissione del distretto, di cui formavano parte prima di essere chiamati a prestare servizio presso il Ministero. Ad ogni modo l'Ufficio centrale desidererebbe che l'onorevole ministro manifestasse anche il suo avviso circa la classificazione di questi pochi impiegati, i quali appartengono all'organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ma che prestano servizio presso l'Amministrazione centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia. e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Veramente avrei desiderato, anche per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, che fosse stato possibile non apportarvi emendamenti; ma, come ho notato,

alcuni di quelli che vi furono introdotti sono utili ed opportuni e perciò li accettai come acconsentito anche a quello dell'art. 12.

Quanto agli applicati, il mio desiderio sarebbe che non ne occorressero, ma la necessità del servizio e il desiderio di evitare aumenti di organici, e maggiori spese per servizi transitori costringe talvolta a valersi dell'opera di quei funzionari. Del resto, non è di ciò che ora conviene parlare, ma della questione di chi deva giudicare intorno agli applicati chiamati dalle cancellerie giudiziarie al Ministero.

Or a me sembra che, ad onta di qualche inconveniente, sia più giusto lasciare che gli applicati siano giudicati dalle Commissioni distrettuali degli uffici giudiziari da cui sono tolti per essere applicati al Ministero; ed in questo concetto, quindi, sono d'accordo con l'Ufficio centrale.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Con queste spiegazioni avute dal ministro e di cui prendiamo atto, crediamo non dover proporre altre aggiunte all'art. 12.

PRESIDENTE. Non rimane quindi che mettere in votazione l'articolo dell'Ufficio centrale del quale ho dato lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

La Commissione indicata nell'articolo precedente deve essere dai capi degli uffici giudiziari informata della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrarne il merito o il demerito.

Essa prende nota delle informazioni, le esamina e procede a quelle ulteriori istruzioni che siano necessarie, interroga, se ne è il caso, il funzionario interessato, e propone i provvedimenti opportuni, esprimendo sempre il suo giudizio con una deliberazione motivata.

(Approvato).

Art. 14.

La Commissione distrettuale deve compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i fun-

zionari delle cancellerie e segreterie del proprio distretto, e, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio, e quanto altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, gli assegna il numero dei punti che crede proporzionato al suo merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti in quanto alla capacità, dieci in quanto alla operosità, e dieci in quanto alla condotta del funzionario, e con voto orale e motivato, manifesta al presidente quanti punti stima giusto di assegnare per la capacità, quanti per la operosità e quanti per la condotta.

Il presidente vota per ultimo.

La somma totale dei voti dei commissari e del presidente è annotata al margine del nome del funzionario.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Mi pare che in armonia alle modificazioni che l'Ufficio centrale ha introdotto nell'art. 12, nel quale sono stabilite due Commissioni, quella distrettuale e quella presso la Cassazione, all'art. 14 invece di dire « la Commissione distrettuale », bisogna dire « la Commissione distrettuale e la Commissione centrale presso la Corte di cassazione », oppure dire « le Commissioni predette debbono » ecc., od anche basta la parola *Commissione*. La parola *distrettuale* ad ogni modo deve essere soppressa...

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Basta togliere la parola *distrettuale*.

PRESIDENTE. Mi sembra però che anche in altra parte dell'articolo si parla di *distretti*.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'osservazione dell'onorevolissimo presidente è esatta, ma togliendo la parola *distrettuale* si può riferire tanto al distretto della Corte d'appello che alla Cassazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo io prego di mandarmi una proposta concreta per iscritto.

La nuova formula dell'art. 14 sarebbe la seguente « Le Commissioni di cui nell'art. 12 devono compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i funzionari », ecc. Il resto identico.

Se nessuno fa osservazioni, pongo ai voti l'articolo 14 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

L'elenco indicato nell'articolo precedente è sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.

Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione è trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario otterrà, ove la richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda ed avrà diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni, provocando la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante.

(Approvato).

Art. 16.

Il funzionario, che nell'elenco annuale riporta per tre anni consecutivi più di quattro quinti dei voti, è segnato nell'elenco dei funzionari distinti, ed in caso di vacanze a posti superiori gli è calcolato, agli effetti della anzianità, per anni quattro il periodo dei tre anni nei quali si è distinto.

Il funzionario che ha riportato nell'elenco annuale meno dei tre quinti del numero totale dei voti, non può nell'anno successivo essere promosso, quand'anche giungesse il suo turno di anzianità; e perde ogni diritto alla promozione chi per cinque volte non ha conseguito più dei tre quinti dei voti.

(Approvato).

Art. 17.

Oltre al giudizio annuale sul merito dei funzionari la Commissione distrettuale, nonchè la Commissione centrale per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione rispettivamente, è chiamata a dare il suo parere:

quando si tratta di sottoporre un funzionario di cancelleria o segreteria a provvedimenti disciplinari;

quando si tratta di affidargli un ufficio od incarico diverso da quello che esercita.

(Approvato).

Art. 18.

Finchè non sia altrimenti disposto con legge, i cancellieri seguiranno ad esigere il decimo ed i diritti di copia ed a dividere coi funzionari di segreteria i proventi che attualmente riscuotono.

(Approvato).

Art. 19.

Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge il guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina, con le norme stabilite dall'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario.

I funzionari che nella nuova graduatoria dovessero per ragioni dell'anzianità essere collocati in una categoria retribuita con stipendio inferiore a quello di cui sono provvisti, seguiranno a percepire l'attuale loro stipendio a titolo di maggiore assegno, finchè non raggiungano la categoria superiore.

(Approvato).

Art. 20.

Nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge le promozioni nel personale delle cancellerie e segreterie si faranno metà per merito e metà per anzianità; però sempre sulla proposta motivata delle Commissioni distrettuali.

Tra i funzionari indicati dalle Commissioni distrettuali come promovibili per merito, la promozione non può essere conferita che al più anziano nel grado o nella categoria.

BACCELLI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Al primo comma di questo articolo bisogna sostituire alla parola « distrettuali » la parola « anzidette » ed al secondo comma invece di « Commissioni distrettuali » bisogna dire « Commissioni stesse ».

PRESIDENTE. Interrogò l'onorevole ministro se accetta la variazione.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 20 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'art. 19, n. 1, nella legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi L. 30, e sulla carta, pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.

Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenze dei giudici conciliatori, ferme per il resto la disposizioni dell'art. 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

(Approvato).

Art. 22.

Per gli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive dei conciliatori aventi per oggetto un valore di oltre 30 a 100 lire, la tassa fissa di registro stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è trasformata in tassa di bollo, la quale sarà corrisposta mediante impiego, per il primo foglio di carta bollata di prezzo comprensivo anche della stessa tassa di registro. Nei casi in cui manca il corrispondente tipo di carta bollata, verrà fatto uso per il primo foglio di carta di prezzo immediatamente inferiore, supplendo alla deficienza mediante marca da bollo da applicarsi con le norme da stabilirsi nel regolamento, sotto la solidale responsabilità del conciliatore e del cancelliere.

(Approvato).

Art. 23.

La presente legge per quanto riguarda gli stipendi sarà attuata dal 1° luglio 1903.

A tale effetto la maggiore somma di L. 973,100 sarà iscritta in aumento del capitolo delle spese di personale per una metà nell'esercizio 1903-04 e per intero nell'esercizio successivo.

L'aumento di stipendio sarà attribuito dapprima ai vice-cancellieri di pretura e vice-cancellieri aggiunti di tribunale e successivamente a quelli di grado superiore.

(Approvato).

Art. 24.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 163 dell'ordinamento giudiziario, rispetto ai vice-cancellieri in servizio presso le Corti di cassazione al 1° gennaio 1903.

(Approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

(Approvato).

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Pregherei di porre ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, tanto più che si ha la speranza che anche il ministro, almeno stando alle dichiarazioni fatte nel corso della discussione, non si opponga all'accoglimento di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto della necessità che il nuovo organico debba essere coordinato coll'importante riforma dell'ordinamento giudiziario, per cui il Governo ha spiegato le più vive sollecitudini, invita il Governo stesso a voler studiare ed esaminare se non sia opportuno affrontare e risolvere il problema del rimaneggiamento delle tasse giudiziarie nel senso di alleviare la sorte degli umili litiganti degli uffici di conciliazione e delle preture, adottando il sistema della proporzionalità in relazione al valore della causa ».

Interrogo l'onor. ministro se accetta questo ordine del giorno.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno.

Non debbo però tacere che la questione sollevata nell'ordine del giorno dall'Ufficio centrale, fu da me studiata, e so che non è molto facile una soluzione, la quale riesca a conciliare gl'interessi dell'erario, che sono quelli di tutti i contribuenti con la proporzionale e graduale progressione delle tasse giudiziarie, che non potrebbe effettuarsi senza un aggravio notevole per le cause di maggior valore. Ad ogni modo posso impegnarmi a studiare di nuovo l'importante argomento, e in questo senso accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *dell'Ufficio centrale*. Nella tabella letta dall'onor. presidente è incorso un errore di stampa. Dove si fa la somma dei vice-cancellieri di Pretura fino a sostituti segretari ecc. è scritto il numero di 1194 mentre invece deve dirsi 1894. Le somme restano intatte perchè sono esatte.

PRESIDENTE. Di questa correzione sarà tenuto conto nel processo verbale. Intanto avverto il Senato che il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto lunedì, dopo il suo coordinamento sul quale riferirà il relatore dell'Ufficio centrale.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. A proposito di questo disegno di legge sono pervenute al Senato numerose petizioni specialmente da parte degli interessati e di alcuni commercianti. Noi non crediamo di doverci occupare singolarmente di queste petizioni perchè le questioni che sono state sollevate hanno avuto la loro definizione nei diversi articoli della legge che sono stati proposti al Senato. Quindi implicitamente abbiamo risolto queste questioni; e per conseguenza su quasi tutte le petizioni proponiamo l'ordine del giorno puro e semplice.

Senonchè ve n'è una fra tante che merita di essere presa in benevola considerazione, ed è

la petizione sporta dai cancellieri di Pretura i quali hanno insistito ed insistono vivamente perchè sia migliorata la loro condizione, e invocano due sorta di ragioni. La prima si fonda sulla supposizione che da questo aumento di carta bollata sia per derivare all'erario un beneficio di gran lunga superiore a quello che è necessario per fronteggiare la spesa, perchè essi fanno il calcolo che essendo 8260 circa gli uffici di conciliazione, il maggiore introito procedente dall'aumento della carta bollata, non sia minore di cinquanta centesimi in media per ogni ufficio ciò che frutterebbe un provento annuo di circa 500 mila lire superiore alla somma occorrente per fronteggiare il nuovo carico del bilancio e permetterebbe ad un tempo di migliorare più efficacemente la sorte dei cancellieri di Pretura, i quali insistono affinchè lo stipendio della prima classe sia elevato a L. 2500 anzichè a L. 2300 e quello della seconda classe sia innalzato a L. 2200 a vece delle L. 1900 stabilite dal progetto, ciò che importerebbe una maggiore spesa di sole lire 358,200 inferiore di gran lunga al presunto maggior ricavo dell'aumento della carta bollata.

Ma questo ragionamento, per quanto in apparenza seducente, non può essere accettato perchè i calcoli e le previsioni fatte dal Governo in base a dati statistici, che noi abbiamo chiesto, contrastano notevolmente con quelle poste innanzi dagli interessati.

E nel contrasto di queste previsioni noi crediamo d'accostarci a quelle fatte dal Governo, non dovendosi dimenticare che trattandosi di cause in cui il valore non eccede le L. 50 si verificherà facilmente questo inconveniente, che cioè, essendo le relative sentenze di loro natura inappellabili, le cause stesse massime nei piccoli centri, dove il conciliatore esercita largamente ed autorevolmente la sua missione conciliatrice quasi sempre si transigono senza che nei verbali degli uffici di conciliazione ne rimanga traccia. E ciò tanto più avverrà di fronte all'aumento della carta bollata.

Quindi questo calcolo del 1,500,000 lire è un calcolo fantastico ed aereo. Se in questa parte non possiamo però accogliere il reclamo, resta la seconda ragione che ha una certa parvenza di equità e merita di essere presa in considerazione.

Risulta effettivamente da un esame fatto che

ai cancellieri occorrono circa 20 anni per giungere alla seconda classe ed in media 36 per giungere alla prima, e si verifica molto spesso che l'ufficio di cancelliere di pretura rappresenta il bastone di maresciallo per la massima parte dei funzionari.

Ora essendovi molti funzionari laboriosi e vecchi che non possono aspirare ai miglioramenti proposti per i gradi più elevati, noi crediamo di dover deferire questa istanza al Ministero di grazia e giustizia, affinchè nel ritocco che presto dovrà farsi all'organico, dovendosi questo coordinare necessariamente colla riforma sull'ordinamento giudiziario che sta dinnanzi la Camera e che tutto fa presumere possa presto tradursi in atto si voglia seriamente studiare e tenere presente questo reclamo e, qualora vi sia modo e margine, assecondare i voti di questi benemeriti funzionari che sono i cancellieri di pretura.

Concludendo, a nome dell'Ufficio centrale, propongo l'ordine del giorno puro e semplice per tutte le altre petizioni e per quella dei cancellieri di pretura propongo che sia mandata al Ministero con voto favorevole.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nulla ho da aggiungere a quanto ha detto il relatore sulla prima parte della petizione, poichè gli eventuali maggiori proventi, ai quali nella medesima si accenna, non sono in alcun modo realizzabili. Per le entrate sulle quali si fa assegnamento nel disegno di legge, si è pigliato a base un dato sicuro, quello cioè del numero delle sentenze. Ma, calcolando sopra questa base, è certo che noi non arriveremo a coprire neppure le 900 mila lire necessarie per gli aumentati stipendi.

Rispetto ai miglioramenti invocati, e che mi sono raccomandati anche dall'Ufficio centrale, non potrei assumere alcun impegno. Certamente io desidererei che tutti i funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e specialmente i cancellieri di Pretura, che adempiono funzioni penose e delicate, che prestano ottimi e zelanti servigi, e molte volte in sedi disagiate, desidererei che si trovassero in condizioni economiche migliori. Bisogna però considerare che formano un personale numerosissimo

e che bisogna conciliare le loro aspirazioni colla condizione e con le sorti dei contribuenti. Ma questo disegno di legge migliora molto le condizioni di quelli impiegati; e di ciò dovrebbero ora essere paghi e grati.

Io non posso assumere un impegno che sarebbe oggi intempestivo e anche non serio.

PRESIDENTE. Il signor ministro dunque non si oppone alle conclusioni dell'Ufficio centrale, ed udite le sue dichiarazioni, il Senato non dissenterà dalle proposte dell'Ufficio centrale che pongo ai voti.

Coloro che le approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge:

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 195).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Del concordato preventivo.

Art. 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere

approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi per i quali non può indicarli immediatamente.

(Approvato).

Art. 3.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, dichiara, con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'articolo 816 secondo alinea del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855 secondo alinea del codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha

cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

(Approvato).

Art. 4.

Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

asigna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

(Approvato).

Art. 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a se-

conda delle distanze, un avviso contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

(Approvato).

Art. 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunci giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

(Approvato).

Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rimpetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordi-

narie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

(Approvato).

Art. 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiuti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

(Approvato).

Art. 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell' attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

(Approvato).

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato.

(Approvato).

Art. 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai compararsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

(Approvato).

Art. 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all' ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per

la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il tribunale nel giudizio di omologazione terrà calcolo dell'eventuale aumento della attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

(Approvato).

Art. 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini inso al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

(Approvato).

Art. 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

(Approvato).

Art. 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

(Approvato).

Art. 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

(Approvato).

Art. 19.

Il tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

(Approvato).

Art. 20.

Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

(Approvato).

Art. 21.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso

da quello richiesto dalla natura dello esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

(Approvato).

Art. 22.

Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni sentenza pronunciata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunci giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni a pena di nullità.

(Approvato).

Art. 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto il senatore Carnazza-Puglisi, che ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho chiesto la parola su questo articolo 25 per rivolgere due interrogazioni all'Ufficio centrale e all'onor. ministro di grazia e giustizia, forse perchè non arrivo a comprendere qual significato possa avere quest'ultima parte dell'articolo, o non ho saputo trovare nelle relazioni del ministro e dell'Ufficio centrale una ragione alla disposizione.

Dico subito qual è il mio dubbio e formulo le mie domande.

L'ultimo comma dell'art. 25 suona così:

« I creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo l'omologazione del concordato ».

Prima domanda: Questa Società, la quale ha concordato, di che natura è? Non può essere nè è una Società anonima, nè una Società in nome collettivo, ma deve essere necessariamente una Società in accomandita, perchè si parla di soci illimitatamente responsabili in confronto a soci naturalmente limitatamente responsabili. Ora mi permetto di domandare: come può avvenire il concordato in una Società in accomandita coi soci limitatamente responsabili, quando sono i soci illimitatamente responsabili quelli che esclusivamente possono e devono avere la rappresentanza della Società medesima?

Una seconda domanda: È principio, mi pare, sanzionato da tutte le leggi in materia civile e commerciale, e, specialmente in materia com-

merciale, richiesto da una esigenza di interesse pubblico generale, che nell'esistenza di obbligazioni solidali il creditore abbia il diritto di rivolgersi a suo talento a chiunque dei suoi debitori e chiedere individualmente o collettivamente ai medesimi il pagamento integrale di ciò che gli è dovuto. Epperò mi permetto di domandare: perchè un creditore della Società che ha l'obbligazione personale e solidale di tutti i soci illimitatamente responsabili, non può domandare il pagamento ai medesimi se non dopo l'omologazione del concordato? Quando questi soci, secondo l'intenzione dell'articolo 25, incontestabilmente non godono del beneficio del concordato? Mi pare che sarebbe questa una deroga ai principî generali sulla solidarietà e una deroga che è contro l'interesse dei bisogni del commercio. Io prego tanto l'onor. ministro quanto l'Ufficio centrale a volermi dare qualche spiegazione o a volermi rispondere sopra le due domande perchè io potessi comprendere il significato della disposizione.

LUCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale* Il senatore Carnazza-Puglisi chiede perchè nell'articolo 25 si faccia precetto ai creditori di una Società di non poter pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato. A questo proposito egli prima ha detto: ma perchè parlate di Società e di soci illimitatamente responsabili? non si può dare che un solo caso in cui ci siano soci illimitatamente responsabili passibili della disposizione dell'art. 25, vale a dire quello la Società in accomandita nella quale vi sono soci illimitatamente responsabili e altri limitatamente responsabili. Io rispondo intanto a questa prima domanda del senatore Carnazza. Il progetto di legge non accenna a forme diverse di Società, parla soltanto di soci illimitatamente responsabili. Ora basta aprire il Codice di commercio e leggere l'articolo 78 per persuadersi che vi sono due Società le quali hanno soci illimitatamente responsabili. Società in nome collettivo sono quelle, dice il Codice, « nelle quali le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e Società in accomandita sono quelle nelle quali l'obbligazione sociale è garantita

dalla responsabilità illimitata di uno o più soci ecc.

Ora a mio modesto avviso questo articolo 25 non distingue e comprende quindi tutte le Società in cui vi sono soci che hanno responsabilità illimitata.

Veniamo alla seconda domanda del senatore Carnazza. Egli, se ho bene afferrato il concetto suo, dice: quando io ho più persone illimitatamente responsabili del pagamento, io posso rivolgermi a chi credo; e voi invece con questo articolo 25 mi fate un precetto limitativo e mi dite che non potrò domandare il pagamento ai soci illimitatamente responsabili se non quando sarà stato omologato il concordato. Ora a me pare che la teoria generale enunciata dal nostro egregio collega abbia già una eccezione per disposizione del Codice di commercio stesso. Perchè veda, l'egregio senatore Carnazza, l'articolo 106 del Codice di commercio così prescrive: « I soci in nome collettivo sono obbligati in solido ecc. », tuttavia i creditori della Società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata l'azione contro la Società.

Capisco che qui si potrebbe fare distinzione e certo me la farà il senatore Carnazza, che è così acuto nelle sue domande. Ma io rispondo a mio avviso sempre, (perchè il ministro poi dirà il suo) che cosa vuole l'articolo 25 di diverso da quello che la legge ordina nei casi generali? Niente. La legge vi dice coll'articolo 25: che voi potrete esercitare la vostra azione soltanto dopo che il concordato sarà stato omologato, con che parifica la omologazione del concordato all'azione che il creditore doveva esplicitare prima, in confronto della Società, ai termini di questo articolo 106. Il debitore vero, reale, è la Società. Bisogna dunque che prima il creditore spieghi la sua azione in confronto della società e poi andrà contro gli altri debitori, i quali hanno bensì una responsabilità, ma non l'hanno se non in quanto sia dimostrata la insufficienza di colui che assunse l'obbligazione, cioè dalla Società.

Pare dunque a me che questo articolo 25 non contrasti per niente il principio generale di legge perchè si limita a parificare il caso del creditore il quale espliciti prima la sua azione contro il debitore principale per poscia esplicitarla contro i debitori sussidiari col caso

in cui il commerciante proponga il concordato e il tribunale omologhi questo concordato. Questa è una pratica che bisogna adempire, che bisogna esaurire prima per potere andare poi contro gli altri soci responsabili.

Queste brevi considerazioni, spero, potranno togliere i dubbi del nostro egregio collega Carnazza-Puglisi; ad ogni modo il ministro forse saprà dare più esauriente risposta.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho domandato la parola per rispondere al presidente dell'Ufficio centrale, mentre il ministro ha fatto sue le risposte date dall'on. Lucchini.

Mi duole di dover dire all'egregio presidente dell'Ufficio centrale: primo, come la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 relativamente al concordato non riguarda i debitori solidali ma bensì i debitori a responsabilità limitata...

LUCCHINI G. Illimitatamente responsabili.

CARNAZZA-PUGLISI. ... e se riguardasse tutti indistintamente con l'interpretazione data si avrebbe una posizione curiosa, cioè: che è stato consentito il concordato e, malgrado lo stesso, si ha diritto a domandare l'intero. Ora questo è un errore di principio, perchè, se il concordato è stato consentito coi creditori personali e solidali della Società, evidentemente non c'è obbligazione di costoro nè individualmente nè collettivamente. Se poi il concordato è consentito nell'interesse dei creditori a limitata responsabilità, allora io comprendo perchè i creditori con responsabilità limitata non potranno essere richiesti oltre il concordato stabilito. I soci con responsabilità illimitata saranno richiesti del di più per completare l'adempimento dell'obbligazione; ma supporre che la disposizione riguardi i creditori illimitatamente responsabili, mi permetta l'egregio relatore, che io lo ritenga perfettamente in opposizione con la disposizione dell'articolo del progetto. Questo articolo è chiarissimo: « I creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo (cioè di quello che è dovuto al di là del concordato) dai soci illimitatamente responsabili.

Ora la mia domanda è semplicissima, chi fa questo concordato? La Società, ma la Società

da chi è rappresentata, quando vi sono soci illimitatamente responsabili? Certamente da costoro; ma è curioso che un concordato si faccia da coloro che sono illimitatamente responsabili, e si faccia nell'interesse di coloro che sono limitatamente responsabili, o in altri termini, che non hanno interesse al concordato. Perchè? Perchè al di là di quella somma da essi contribuita non devono giammai rispondere di nulla.

Questa evidentemente è una disposizione la quale, se io mal non ricordo è stata alquanto modificata dal progetto primitivo, ma ha lasciato sempre la stessa difficoltà appunto perchè ammette una ipotesi che non può essere, anzi è espressamente esclusa da tutto il Codice di commercio vigente.

Vengo alla seconda interrogazione per diluire un equivoco, me lo permetta l'onor. relatore.

Egli ha invocato l'articolo 106, se male non ricordo, del Codice di commercio dove si dice che i creditori non possono agire contro i soci illimitatamente responsabili, se non dopo sperimentata la loro azione sul patrimonio della Società.

Le studio accurato, sopra tutto il sistema della legge chiarisce questa disposizione. Il Senato mi ammaestra, come secondo il Codice la costituzione delle Società in nome collettivo può essere fatta in duplice modo; uno specialmente contemplato dalla legge, cioè in cui i soci contraendo la Società contribuiscono una determinata *posta*, la quale non esclude però la di costoro personale e solidale responsabilità di fronte ai terzi; però non essendo condizione di essenza per la costituzione della Società in nome collettivo la contribuzione della *posta* di fronte ai terzi, si può costituire la Società in nome collettivo senza contribuzione di *posta*, perchè in tal caso il patrimonio della Società in nome collettivo giuridicamente è costituito dal patrimonio completo di tutti i soci e dalla responsabilità solidale dei soci medesimi. Ora con l'aiuto di questa distinzione l'onor. relatore trova l'esattezza della disposizione dell'articolo 106. Perchè se la Società è stata costituita con la contribuzione della *posta* sociale e quindi con la costituzione del patrimonio, certamente si deve andare prima ad escutere la *posta* sociale, come quel patri-

monio che è stato offerto ai creditori per rispondere delle obbligazioni della Società. Ma se la Società è stata costituita senza contribuzione di posta, e pel principio generale che la posta sociale è costituita dall'intero patrimonio dei soci e dalla responsabilità personale e solidale di essi in tal caso sarebbe anche un non senso dire: andate sul patrimonio della Società. Ma questo di che si costituisce? Esclusivamente dal patrimonio personale di ognuno dei soci e dalla loro responsabilità personale e solidale e solidale. Dunque io ho diritto di rivolgermi incontestabilmente ad ognuno dei soci. Ma, ripeto anche indipendentemente da questo, qui si parla di debitori solidali e di debitori personali. Ora io non comprendo come a me creditore il quale ho il diritto di rivolgermi o contro Tizio persona o contro la Società, si debba dire: voi non avete il diritto, nella esistenza di un concordato preventivo che si propone dalla Società, di domandare l'adempimento dell'obbligazione a quel socio che si è obbligato personalmente; ma dovete aspettare viceversa la omologazione del concordato preventivo; e dopo omologato questo avete il diritto di dire, non pagatemi integralmente, ma di dire: io ho avuto il 40 per cento per effetto di questo concordato preventivo; pagatemi il 60. Ripeto ciò a me pare una deroga ai principî generali, conseguentemente insisto nelle mie interrogazioni. Se le risposte sono quelle che sono state date, il Senato farà come meglio crede, in quanto a me però porto il convincimento che sieno in opposizione ai principî generali della nostra legislazione.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. L'egregio senatore Carnazza, così competente in questa materia, fa delle considerazioni che evidentemente ci trarrebbero a discutere un terzo del Codice di commercio, senza dire che ad ammettere proprio senza beneficio d'inventario qualcuna delle sue affermazioni, io ci penserei assai. Per esempio, questa, che, quando c'è che una Società in nome collettivo, ma non c'è un patrimonio diverso dal patrimonio personale dei soci, non si debba prima agire in confronto della Società. Il senatore Carnazza mi dirà che in giurisprudenza abbiamo questo caso, può essere ma noi

facciamo le leggi, non le interpretiamo e il Codice di commercio parla molto chiaro.

Io però non intendo addentrarmi troppo in questa questione. Vorrei soltanto, in linea di fatto osservare all'egregio collega Carnazza che l'articolo 25 non fu dalla Camera mutato per niente. Ci fu, è vero, una mutilazione in questo articolo, ma in argomento ben diverso da quello trattato dal senatore Carnazza. Mentre il testo del Senato diceva: «i creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci limitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato e purchè questo ne contenga la espressa riserva», dizione che non fu combattuta dal collega Carnazza; la Camera ha creduto di togliere le ultime parole con una considerazione molto ovvia, a mio parere indiscutibile. Ha detto: ma perchè volete esigere che nel concordato si affermi la riserva di chiedere quello che vi è dovuto dai soci illimitatamente responsabili? No, questo è un di più e lo ha tolto. Del resto la disposizione sulla quale discutiamo è proprio quella che era stata approvata dal Senato due anni fa. Lungi da me l'intendimento di muovere censura all'egregio senatore Carnazza, il quale ha diritto di proporre emendamenti anche laddove la legge non subì modificazioni nell'altro ramo del Parlamento, ma ho voluto ristabilire la verità dei fatti, il che non nuoce mai.

Ed ora cedo la parola al signor ministro, se crederà di dovere parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non dirò che poche parole, sebbene non sia senza interesse discutere coll'onorevole senatore Carnazza, così profondo conoscitore delle questioni di diritto commerciale. Ma il relatore ha già chiarito in gran parte quanto può riferirsi alle obiezioni dell'onorevole senatore Carnazza, ed ha opportunamente notato che questo articolo fu già approvato dal Senato. Inoltre non potrei addentrarmi nella casistica delle questioni d'interpretazione sollevate dal senatore Carnazza, perchè, come egli ha detto, il concetto della legge è chiarissimo e mi pare che sia pericoloso, specialmente da questo banco, fare commenti sull'applicazione che potrà avere la legge in questa od in quella ipotesi, perchè gli

interpreti della legge sono i magistrati. Soprattutto mi pare che l'onorevole senatore Carnazza non abbia tenuto conto che qui discipliniamo un istituto nuovo, che è quello del concordato preventivo con norme, le quali si propongono di arrestare le esecuzioni individuali e di facilitare anche alle Società il concordato preventivo. A tal fine si stabiliscono alcune limitazioni di tempo all'esercizio di alcuni diritti e null'altro. Infatti questo concetto prevale anzitutto nell'art. 7, secondo il quale i creditori non possono intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare diritti di prelazione sopra mobili del debitore o inscrivere ipoteca fino a che dura la procedura del concordato. E così ugualmente nell'articolo in questione è detto che fino a che non sia omologato il concordato i creditori colle Società a responsabilità illimitata non possono esercitare i loro diritti verso i soci. Queste disposizioni sono in armonia coi principî e gl'intenti ai quali è informato, ai quali l'onor. Carnazza non si è mostrato favorevole. Non mi sorprende quindi che nelle singole disposizioni veda le contraddizioni e le incertezze di diritto che trovava nel concetto della stessa legge.

Potremo discutere due giorni e non riusciremo intenderci, perchè partiamo da principî opposti. E del resto mi pare che l'onorevole senatore non ricorra opportunamente a raffronti con altre disposizioni del Codice di commercio, poichè esso nulla dice specificatamente circa il concordato concesso ad una Società nella quale o tutti o alcuni soci sono illimitatamente responsabili. Questa lacuna è colmata dall'art. 26 rispetto a quei soci, e ciò in confronto anche a norme identiche adottate in altre legislazioni.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Mi duole, onorevole ministro, che ella abbia detto che partiamo da concetti opposti. Io ho compreso benissimo il progetto fino dal primo momento, e non è che l'ho combattuto per questione di principio; io l'ho combattuto perchè ho creduto che si potessero avere le medesime conseguenze con appena un lieve ritocco di qualche disposizione nel Codice vigente. Ma non credo dovere entrare in questa dimostrazione. Per mostrare all'onor. ministro come la contraddizione è nel progetto di legge, basta solo osservare che nello stesso articolo

si legge: « I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato conservano impregiudicati i loro diritti contro il coobbligato » ciò che è riconoscimento di un principio generale. Ora siamo precisamente, egregio signor ministro, nei termini identici. Io ho due persone obbligate, ho obbligata la Società ed ho obbligato l'individuo; sono due persone diverse perchè la Società commerciale costituisce un ente per sè distinto e separato da quello dei soci. Ebbene, che cosa si dice con tale disposizione? Prima si dice che il diritto si conserva, e poi che non si può esercitare se non dopo la omologazione del concordato! Del resto l'onorevole ministro non può credere che io abbia il partito preso di oppormi mentre ha dovuto convincersi viceversa che non ho accennato a nessuna delle disposizioni introdotte, perchè ho la convinzione che le leggi corrono secondo i tempi.

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna proposta, metto ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Attesa l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di lunedì alle ore 15, della quale leggo l'ordine del giorno:

1. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 179).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 195 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 201);

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 202);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 203);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 N. 204);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 (N. 200);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189-*urgenza*);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 22 maggio 1903 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.